



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale IL TERRITORIO DEI PARCHI

BANDO PUBBLICO

(Approvato con Deliberazione CDA GAL II Territorio dei Parchi prot. n. 306 del 04.09.2020)

MISURA 19

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

(art. 25 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)



INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 6 – Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre disposizioni

Articolo 25 – Disposizioni generali

ALLEGATI



PREMESSA

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" (approvato dalla Regione Lazio con Det. G12382 del 18/09/2019, pubblicata sul BURL n. 78 - supplemento n. 1 - del 26/09/2019), **Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"**

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità e descrizione degli interventi

La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, compresa una corretta gestione degli ecosistemi forestali mediante la redazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e strumenti equivalenti, intervenendo sia sulle aree di pregio naturale quali: boschi, aree protette, parchi e Siti Natura 2000, sia sul patrimonio storico-culturale ed architettonico regionale.

Tale dinamica oltre a promuovere l'attrattività del territorio è in grado di creare un supporto alla diversificazione dell'economia rurale migliorando conseguentemente la qualità della vita e i livelli di occupazione nelle aree agricole.

In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento (codificati con i numeri) e di sottointervento (codificati con le lettere):

1. Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale

- a. Gestione degli habitat forestali mediante le azioni 1.b, 1.d, 1.e, 1.f, 2.e, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle previsioni dei rispettivi piani gestionali e ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;
- b. Miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e produttivo
- c. Realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le inondazioni, l'erosione ripariale, per affrontare l'adattamento ai cambia-



menti climatici.

- d. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;
- e. Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.
- f. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
- g. Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.

2. Miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali

- a. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;
- b. Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
- c. Eliminazione di specie alloctone e invasive;
- d. Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie sono ammissibili solo una volta per l'intera programmazione;
- e. Rinaturalizzazione di contesti forestali degradati da eccessiva gestione produttiva, nonché di formazioni forestali di origine artificiale;
- f. Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno.

3. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

- a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo, ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
- b. Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque.

4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

- a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive dei versanti;
- b. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;
- c. Realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica,



viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di osservazione;

- d. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica.

I progetti potranno riguardare un numero massimo di due sottointerventi, anche afferenti ad interventi diversi. Le sole attività relative alla valorizzazione degli alberi monumentali, di cui al sottointervento 1.d, potranno essere attivate in aggiunta ai due sottointerventi.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio dei seguenti Comuni: Campodimele (LT), Itri (LT), Lenola (LT), Gaeta (LT), Formia (LT) e Pico (FR), compresi nel Gruppo di Azione Locale (GAL) Il Territorio dei Parchi.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione ai benefici del presente bando i soggetti pubblici e privati, singoli o associati o consorziati di seguito elencati, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013:

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Enti di diritto privato o persone fisiche.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale e la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie sono indicati negli allegati tecnici (Allegato 1 e 2) alla circolare n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 dell'Area Coordinamento di AGEA.

Altresì, si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati tecnici devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, ecc.);
- dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);



- data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali.

Sono ammessi i costi relativi a:

- progettazione, direzione lavori e spese generali;
- spese per l'esecuzione dei lavori;
- acquisto di attrezzature;
- consulenza tecnica per valutazione della stabilità degli alberi.

Non sono ammessi i costi relativi a:

- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve.

Il costo degli investimenti dovrà essere determinato facendo riferimento ai seguenti prezziari regionali:

- "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" - Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412, pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL n. 41, del 28 agosto 2012;
- "Prezziario delle opere agricole e forestali" - Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

Per la determinazione dei costi relativi ad interventi selvicolturali dovranno essere utilizzati i parametri analitici dei suddetti prezziari.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari di cui ai punti precedenti, si



dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da tre venditori differenti), sottoscritti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e devono indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. Nel caso di beni e/o servizi altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica analisi prezzi nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. L'Amministrazione regionale si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Per i soggetti pubblici dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili:

- acquisto di un'attrezzatura che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età e che non sia stata oggetto di finanziamento nella programmazione PSR 2007-2013.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria ovvero tagli di utilizzazione forestale di maturità o fine turno e spese in economia.

Per l'esecuzione di interventi pubblici selvicolturali, pena la decadenza dall'aiuto, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. n. 177/2016 oppure iscritte presso le "Società organismi di attestazione" (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.



Nel caso di interventi di rinfoltimento/rimboschimento e messa a dimora, le specie utilizzabili devono essere scelte tra le specie riportate negli allegati A1 e A3 della Legge Regionale n. 39/2002 in coerenza con le condizioni ecostazionali e devono essere preferibilmente di provenienza locale. Tutto il materiale forestale di propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti/rimboschimento deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, Dlgs. n. 386 del 10/11/2003). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rinfoltimenti/rimboschimento realizzati con materiale non certificato.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di cantiere della Regione Lazio, consultabili sul sito:

www.regione.lazio.it/ambiente/ingegneria_naturalistica/pubblicazioni

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale (articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 187/2017, consultabili al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016. Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione.

Per quanto concerne le **spese generali** si rinvia all'art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all'Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" - Capitolo 5 "Spese generali", disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Procedure attuative".



Per i soggetti pubblici, per la determinazione della congruità è di applicazione la normativa sugli appalti pubblici di cui al DL 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per i soggetti privati, per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli

Sono previsti contributi in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

L'aiuto è concesso nel rispetto della normativa sul “de minimis”, come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissa a 200.000 euro l'importo complessivo concedibile a favore di una impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Intensità della spesa pubblica:

L'aiuto prevede un contributo fino al 100% nel caso di ente pubblico, ridotto fino all' 80% nel caso di privati, del costo totale dell'investimento ammissibile.

Inoltre per i “gestori privati di proprietà pubblica o privata” che sostengono le tipologie di intervento 1.b, 2.a, 2.b, il tasso di aiuto previsto sarà pari al 60%. La casistica sulla percentuale del contributo riconoscibile per beneficiario e tipo di soprassuolo, è evidenziata nella tabella sottostante:

	Gestore/proprietario pubblico	Proprietario privato	Gestore privato di proprietà pubblica o privata
% contributo latifoglie	100%	80%	60%
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	X
Prezziario forestale: utilizzo del parametro analitico			X
% contributo conifere	100%	80%	80%
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	X

Tab. 8.5.1 Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 250.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.



Il costo totale dell'investimento non può mai essere superiore al massimale di cui al punto precedente. Per i soli interventi selvicolturali che riguardano il soprassuolo arboreo, il limite minimo e massimo dell'investimento ammissibile a finanziamento è al lordo degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.

Il presente regime di aiuti opera nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Pertanto, qualora la proposta progettuale sia ricompresa tra quelle il cui finanziamento debba avvenire nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 c.d. “*de minimis*”, unitamente alla domanda di sostegno i soggetti richiedenti di cui all'art. 3, lettera b) devono presentare la “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*»”, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente bando.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 “L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica (per la definizione di “impresa unica” si veda quanto riportato dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013) non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari”.

Ai sensi dell'art. 3 par. 5 del Reg. (UE) 1407/2013 il massimale di €100.000,00 di cui sopra si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa prendendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “*de minimis*” all'impresa.

Nel caso in cui, con il presente bando, vengano concessi aiuti in “*de minimis*” a imprese operanti in settori economici esclusi dal finanziamento, le stesse devono garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, la netta separazione delle attività escluse dal finanziamento rispetto a quelle finanziate in “*de minimis*” a norma di detto Regolamento (UE) n. 1407/2014.

È fatto divieto di cumulo degli aiuti concessi in “*de minimis*” con altri aiuti di Stato per cui non sono ammissibili le spese relative ad una operazione rispetto alla quale il soggetto richiedente abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

❖ *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

L'operazione si applica all' area del GAL “Il Territorio dei Parchi”.



I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- iscrizione all'anagrafe delle aziende e costituzione del fascicolo aziendale (D.P.R. n. 503/99) aggiornato e validato. Nel caso di soggetti che raggruppino più operatori e che non abbiano natura giuridica, l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato;
- per i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici): non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- per i soggetti pubblici, proprietari o gestori di superfici boscate (enti e consorzi di enti): non essere in situazioni di dissesto finanziario o, in caso contrario, che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- essere proprietari o avere titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
- non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- raggiungere un punteggio minimo di 25 punti che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo di cui all'articolo 10 del presente bando;
- le superfici oggetto di intervento devono essere dotate di strumenti di pianificazione forestale (Piano di Gestione e Assestamento Forestale o Piano Pluriennale di Taglio), approvati, esecutivi o presentati per l'iter istruttorio presso le strutture regionali competenti. Tale requisito è obbligatorio per tutti gli Enti pubblici e per i privati con superficie boscata al di sopra di 100 ha;
- i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici) dovranno avere titolo a disporre di una superficie boscata minima pari a 10 ettari. La definizione di "area boscata" è stabilita ai sensi del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- dimostrare la coerenza con gli strumenti di pianificazione forestale (Piano di Gestione e Assestamento Forestale o Piano Pluriennale di Taglio) per i seguenti interventi: diradamento, conversione di soprassuoli forestali, avviamento all'alto fusto, disetaneizzazione di fustaie coetanee, taglio delle piante malate e deperienti finalizzati alla protezione dei versanti, taglio cedui a sterzo, rimboschimento/imboschimento e sottopiantagioni, interventi sulla sentieristica. La coerenza con gli strumenti di pianificazione forestale non è richiesta per i seguenti interventi: decespugliamento, recinzioni, torrette per l'avvistamento della fauna selvatica, punti di raccolta, sistemi di avvistamento e monitoraggio delle specie selvatiche, sfolli, indagini di stabilità e taglio o interventi fitosanitari a carico di alberi che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità in aree a fruizione turistico ricreativa, piantumazione di barriere verdi, opere di ingegneria naturalistica, opere atte a contenere il rischio idrogeologico, ripristino di prati e prati pascolo;

❖ *Condizioni di ammissibilità specifiche per tipologia intervento*

1.b - Investimenti relativi al miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale per la valorizzazione del soprassuolo forestale.

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare lo stato di deperimento e degradazione del soprassuolo



forestale mediante idonea documentazione rilasciata dagli Enti preposti.

1.f - Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale.

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare la presenza di danni da causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana a carico del soprassuolo forestale mediante idonea documentazione rilasciata dagli Enti preposti.

Nel caso di realizzazione di recinzioni volte a contenere i danni della fauna selvatica sulle specie forestali e su specie sensibili, gli interventi possono essere eseguiti solo per la salvaguardia di Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue) quando funzionali alla salvaguardia di specifiche emergenze vegetazionali individuate dai Piani di Gestione delle ZSC e/o ZPS o di tutela dell'area protetta.

3.b - Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque.

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare lo stato di degradazione dell'area di intervento mediante idonea documentazione rilasciata dagli Enti preposti.

❖ ***Impegni e obblighi***

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la riduzione o decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata dell'intervento a:

- tutto il materiale forestale di propagazione (MFP) impiegato per rimboschimento/imboschimento e/o sottopiantagioni deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, D.lgs. n. 386 del 10/11/2003). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non preveda la certificazione. I rimboschimenti/imboschimenti e/o sottopiantagioni devono essere eseguiti, quando possibile, utilizzando varietà resistenti alle principali fitopatologie;
- per l'esecuzione di interventi pubblici che prevedano interventi selvicolturali, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del Dlgs n. 177/2016, nelle more dell'istituzione dell'albo delle imprese della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 77 della Legge regionale n. 39/2002. Tale requisito è richiesto anche nel caso di esecuzione di interventi selvicolturali da parte di soggetti privati. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati;
- nel caso si interventi relativi a rimboschimento/imboschimento e/o sottopiantagioni, il beneficiario dovrà attuare a suo carico tutte le cure colturali (irrigazione di soccorso, sfalcio delle erbe infestanti e risarcimento delle fallanze, ecc.) e garantire l'attecchimento delle stesse per almeno 5 anni dall'impianto;



- non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate;
- produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento, pena la riduzione del contributo sino all'eventuale decadenza dal beneficio;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate, pena la revoca totale del contributo concesso nonché l'eventuale recupero delle somme già erogate qualora sia accertata la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle finalità e agli obiettivi dell'iniziativa progettuale, il venir meno di priorità o la diminuzione di punteggi attribuiti in fase di ammissibilità della domanda di aiuto ovvero gli investimenti realizzati hanno comportato una spesa complessiva inferiore al 55% della spesa totale ammessa. Per i beneficiari soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento, pena la decadenza dal beneficio ed eventuale recupero delle somme già erogate;
- garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità, pari a 5 anni dal pagamento del saldo da parte di AGEA, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle attrezzature, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura, e l'efficienza e funzionalità delle opere, delle migliorie e degli interventi eseguiti nella progettazione, salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";
- nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente integrate con successivo atto da parte dell'Autorità di Gestione;
- rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente misura, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento di concessione del contributo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al successivo articolo 19, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non provveda entro 30 giorni lavorativi, riduzione del 3% dell'importo del contributo;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
- restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme già erogate;
- garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";



- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";
- mantenere i requisiti per l'accesso al contributo dichiarati nella domanda di sostegno almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza dal beneficio con la conseguente restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.

❖ *Impegni e obblighi ex post*

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali*" alla DGR n. 147/2016 richiamate nel successivo articolo 23 del presente bando pubblico.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

8.1 Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti sia da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal soggetto richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 7.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere almeno quello di "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come specificato dall'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa installazione di attrezzature, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali o dei terreni destinati all'installazione di tali dotazioni.



8.2 Documentazione necessaria per tutti i soggetti richiedenti

Per tutti i richiedenti la domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Relazione Tecnica ed Illustrativa dell'intervento che dovrà necessariamente riportare i seguenti paragrafi:

- Obiettivi perseguiti, finalità e benefici attesi;

si evidenziano le finalità dell'opera e i benefici attesi dalla stessa.

- Descrizione generale del sito oggetto di intervento;
- Descrizione dell'opera e/o degli interventi che si intendono realizzare;

è necessario descrivere e specificare nel dettaglio le opere previste sul territorio. Dovrà essere specificata l'esatta ubicazione degli interventi programmati, del posizionamento delle attrezzature o degli impianti (se previsti) oggetto di richiesta di finanziamento mediante indicazione puntuale con relative coordinate GPS (sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N).

Nella descrizione dell'intervento è necessario evidenziare inoltre le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie;

- Coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;

dovrà essere dimostrata la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente.

- Coerenza con la pianificazione e vincolistica esistente;
- Coerenza con il PGAF o altro strumento equivalente per gli interventi di cui all'art. 6 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni";

dovrà essere allegata inoltre opportuna documentazione (scheda particellare, stralci cartografici, piano degli interventi ...).

- Motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;

dovranno essere evidenziate le ragioni delle scelte progettuali, la scelta dei materiali, la scelta delle specifiche tecniche e tecnologie adottate per il particolare intervento proposto.

- Spese;

si deve riportare il costo previsto per l'investimento suddiviso per tipologia di intervento e per categoria di spesa.

- Criteri di selezione e punteggio auto-attribuito.

evidenziare i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità auto attribuite nell'ambito dei criteri di selezione.



- b. Documentazione fotografica. Dovranno essere fornite foto d'insieme e di dettaglio dell'area oggetto di intervento con geolocalizzazione delle stesse (sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N) e indicazione dei coni visivi in cartografia apposta;
- c. Cartografia. La cartografia deve essere composta di tavole di inquadramento degli interventi (scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000) e tavole di dettaglio (scala 1:1.000 per opere strutturali e 1:5.000 per interventi selvicolturali), e ove necessario tavole grafiche, prospetti e transetti;
- d. Shapefile. Deve essere utilizzato il sistema di riferimento ED 50 UTM 33 N;
- e. Dati aree di saggio. per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, fornire dati dendrometrici rilevati sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, dimostrative e permanenti, georeferite e indicate in cartografia, almeno sul 4% della superficie di intervento. I dati minimi da indicare per ogni area di saggio e come media del popolamento forestale, sono i seguenti: piedilista di cavallettamento delle piante, distinte per specie e tra piante da prelevare e piante da rilasciare a dote – numero di piante – altezza media delle piante o curva ipsometrica – diametro medio – area basimetrica media – provvigione – ripresa – specifiche sul metodo di cubatura utilizzato. Tutti i dati dovranno essere specifici per l'area di saggio e rapportati a ettaro;
- f. Analisi del Macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, suddiviso per tipologie di intervento, attraverso la stima della massa retraibile sulla base di aree di saggio di cui al punto precedente. L'analisi deve essere accompagnata dalla dichiarazione del tecnico progettista di cui all'allegato n. 6 al bando;
- g. Computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzi regionali vigenti (articolo 4), riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa e per tipologia di intervento;
- h. Quadro economico generale, riportante il costo previsto per l'investimento;
- i. Concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e pareri necessari per la realizzazione degli interventi, se già acquisiti, e/o di quelli da acquisire;
- j. Eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi, in assenza di voci specifiche nei prezzi di cui all'art. 4 del bando. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata come indicato all'art. 4 del bando;
- k. Dichiarazione a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente), redatta utilizzando l'allegato n. 1 al bando, in cui si attesta che:
- il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumenti equivalenti (nel caso di aziende aventi dimensioni superiori ai 100 Ha), adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente e, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità;
 - l'intervento è coerente con la pianificazione vigente;
 - gli interventi selvicolturali, ove previsti, hanno carattere di macchiatico negativo;
 - i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.
 - l'elenco delle autorizzazioni richieste e/o ottenute.

8.3 Documentazione specifica per persone fisiche

Oltre alla documentazione prevista al paragrafo 8.1, è necessario produrre:

Dichiarazione a firma del richiedente, secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 al bando, in cui si attesta:

- di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento



specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo;

- di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni immobili oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

Dichiarazione a firma del richiedente, secondo il modello di cui all'Allegato n. 3 al bando, in cui si attesta:

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- Dichiarazione a firma del richiedente, secondo il modello di cui all'Allegato n. 4 al bando, in cui si attesta:
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2008/2019;
- Dichiarazione a firma del richiedente, secondo il modello di cui all'Allegato n. 5 al bando, sezioni A, B, C, in cui si attesta:
 - la natura dell'impresa, il rispetto del massimale in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui opera l'impresa.

8.4 Documentazione specifica per forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative

Oltre alla documentazione prevista al paragrafo 8.1, è necessario produrre:

a) Deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

1. l'atto costitutivo e/o lo statuto,
2. gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

La suddetta deliberazione dovrà altresì richiamare i seguenti elementi:

- l'approvazione del progetto, del suo costo complessivo, del quadro economico di dettaglio, del cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- l'autorizzazione al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- l'assunzione degli impegni specificati nel modello unico di domanda, compreso quello relativo alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto beneficiario;
- la dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2008/2019;
- la dichiarazione di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà essere



- pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo;
- la dichiarazione di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento del pagamento del saldo, pari ad almeno 5 anni;
 - la dichiarazione che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (o Piano Poliennale di Taglio), debitamente adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente e, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità (solo nel caso di aziende private di dimensioni superiori ai 100 Ha);
 - la dichiarazione che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 - i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
 - gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retrainabile;
 - la dichiarazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- b) Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- c) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, concernente la natura dell'impresa, il rispetto del massimale, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui all'Allegato n. 3.

8.5 Documentazione specifica per soggetti pubblici

Oltre alla documentazione prevista al paragrafo 8.1, è necessario produrre:

- a) Deliberazione dell'organo competente con la quale:
- si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
 - si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell'area ove si realizzerà l'intervento;
 - si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda;



- si impegna e si vincola sul bilancio dell'Ente la quota di spesa prevista a carico dello stesso.
- si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2008/2019;
- si specificano le tipologie dei lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara, se del caso, che nell'area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si nomina il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8.6 Documentazione necessaria a seconda del livello della progettazione

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. la documentazione necessaria a seconda del livello di progettazione, dovrà contenere oltre a quanto previsto nei punti precedenti:

- a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica: la documentazione tecnica presentata deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 17 del DPR 207/2010;
- b) Progetto definitivo: la documentazione tecnica presentata deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 24 del DPR 207/2010 ivi comprese le relazioni specialistiche necessarie ad acquisire le eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la cantierabilità delle opere;
- c) Progetto esecutivo e cantierabile: la documentazione tecnica presentata deve contenere tutti gli elementi descritti all'art. 33 del DPR 207/2010 oltre a tutte le eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta rilasciati dagli Enti preposti.

Qualora l'operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, al beneficiario sono concessi 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Determinazione di ammissibilità a finanziamento, per procedere alla trasmissione della documentazione che attesti la cantierabilità dell'investimento: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni ed, esclusivamente per i soggetti pubblici, oltre quanto sopra elencato, i verbali di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii., tale da consentire l'emissione del provvedimento di concessione.

Nei casi in cui sia prevista la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.



Altre disposizioni

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti, soggetti ed oggettivi, e le condizioni di ammissibilità previsti l'accesso al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico devono essere posseduti e rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del GAL "Il Territorio dei Parchi", pertanto **entro le ore 23:59 del 06/11/2020**.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del GAL.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'11 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'assenza di tali riferimenti può pregiudicare il rilascio della stessa.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande_copia.pdf nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo" o alla pagina http://lazioeuropa.it/psr_fear-17/sistema_informativo-119/ dalla quale è possibile accedere alla documentazione del Sistema Informativo stesso.

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.



La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione di cui all'articolo 8 per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno dovrà essere convertita in formato PDF. La relazione tecnica dovrà inoltre essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora il GAL ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso sulla medesima operazione più domande di sostegno.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.



ARTICOLO 10

Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Operazione 8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali						
INTERVENTO 1: Proseguimento impegni di tutela ambientale						
INTERVENTO 2: Miglioramento dell'efficienza energetica degli ecosistemi forestali						
INTERVENTO 3: Mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici						
INTERVENTO 4: Offerta dei servizi economici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive						
TIPOLOGIA DI PRIORITA' PSR	PRINCIPIO	CODICE PSR	CRITERI	PUNTEGGIO CRITERIO	PUNTEGGIO MAX GRUPPI DICRITERI	PUNTEGGIO MAX TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' AMBIENTALE	Valore Ambientale Boschi ovvero: zonizzazione SIC/ZSC, delle zone a tutela integrale delle A.A. N.N.P.P., delle dichiarazioni regionali di boschi di rilevante interesse ai sensi della Lr 43/74	8.5.1.a	Superfici ricadenti nella Rete Natura 2000e/o nelle Aree naturali Protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000/ Aree naturali protette.	21	21	31
		8.5.1.b	Boschi di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74. Tali boschi sono individuati sulla base delle diverse dichiarazioni di "rilevante interesse vegetazionale" emesse dalla Regione Lazio. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (> del 50%) della superficie oggetto di impegno ricada in tali aree.	10	10	
	Accrescere la biodiversità all'interno dei boschi di origine artificiale	8.5.1.c1	Interventi di diradamento di formazioni boschive di origine artificiale	11	11	11
		8.5.1.c2	Conversione di cedui invecchiati in alto fusto	11		
	Aumentare la resilienza dei popolamenti di castagno da legno	8.5.1.c3	Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno (sfolli)	11		
	Favorire interventi su piccole superfici	8.5.1.d1	superficie di intervento fino a 20 Ha	11	11	11
		8.5.1.d2	superficie di intervento tra 20 e 50 Ha	7		
		8.5.1.d3	superficie di intervento superiore a 50 Ha	4		
PRIORITA' TERRITORIALE	Zonizzazione degli interventi (priorità zone D e C).	8.5.1.e1	Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree D	14	14	14
		8.5.1.e2	Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree C	7		
APPROCCIO COLLETTIVO	La priorità è attribuita a beneficiari che attivano operazioni nell'ambito della sottomisura 16.5. (Cooperazione nelle pratiche ambientali	8.5.1.f	Partecipazione ad operazioni attivate nell'ambito della sottomisura 16.5. La priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.	3	3	3



FILIERA LOCALE	Filiere locali coinvolte	8.5.1.g	Interventi correlabili con la filiera zootecnica	30	30	30
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto					100	
CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.						
PUNTEGGIO MINIMO = 25 punti che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo.						

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

Priorità ambientale

Priorità 8.5.1.a Valore ambientale dei boschi - Superfici ricadenti nella Rete Natura 2000e/o nelle Aree naturali Protette.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000/ Aree naturali protette.

Priorità 8.5.1.b Valore ambientale dei boschi - Boschi di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74

Tali boschi sono individuati sulla base delle diverse dichiarazioni di "rilevante interesse vegetazionale" emesse dalla Regione Lazio. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (> del 50%) della superficie oggetto di impegno ricada in tali aree.

Priorità 8.5.1.c1 Interventi di diradamento di formazioni boschive di origine artificiale.

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono interventi di diradamento di formazioni boschive di origine artificiale.

Priorità 8.5.1.c2 Conversione di cedui invecchiati in alto fusto.

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono interventi di conversione di cedui invecchiati in alto fusto.

Priorità 8.5.1.c3 Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno (sfolli).

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno (sfolli).

Priorità 8.5.1.d1 superficie di intervento fino a 20 Ha.

La priorità è attribuita ai progetti che riguardano una superficie di intervento fino a 20 Ha.



Priorità 8.5.1.d2 superficie di intervento tra 20 e 50 Ha.

La priorità è attribuita ai progetti che riguardano una superficie di intervento tra 20 e 50 Ha.

Priorità 8.5.1.d3 superficie di intervento superiore a 50 Ha.

La priorità è attribuita ai progetti che riguardano una superficie di intervento superiore a 50 Ha.

Priorità territoriale

Priorità 8.5.1.e1 Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in aree D.

Priorità 8.5.1.e2 Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale.

La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte (>50%) della superficie oggetto di impegno ricada in aree C.

Approccio collettivo

Priorità 8.5.1.f Partecipazione ad operazioni attivate nell'ambito della sottomisura 16.5.

La priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.

Filiere locali coinvolte

Priorità 8.5.1.g Interventi correlabili con la filiera zootecnica.

La priorità è assegnata ai progetti che prevedono investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, correlabili con la filiera zootecnica.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 25 punti,



da ottenersi in ogni caso con l'attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di *ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.

Modalità di formazione della graduatoria

In fase di istruttoria tecnico amministrativa, si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, cioè quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”.

Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro **250.000,00**.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii.

Entro i **quindici (15) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il GAL predispone l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss. mm. ii. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla confor-



mità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Sottomisura/tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL prima di procedere



alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà a definire l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la delibera del CDA del GAL di approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;



- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- l'obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **trenta**

(30) giorni dalla data di adozione della Delibera del CDA del GAL, di approvazione della graduatoria di ammissibilità, o entro i **trenta (30) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasceso al GAL tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate:

- a) per i **sogetti privati**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi) giorni** successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
- b) per i **sogetti pubblici**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi) giorni** successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:

- per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio del GAL tramite PEC;
- per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria da presentare a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.).

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali



proroghe, è così determinato:

- **10 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **16 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ *Disciplina delle Proroghe*

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **centottanta (180)**



giorni.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come previste dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Nel sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle misure, sono stabilite le modalità di applicazione delle cause di forza maggiore.)

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere trasmessi per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria dell'evento richiesta dall'autorità competente.

Si precisa che per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" quest'ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'impossibilità a svolgere l'attività professionale. L'invalidità al lavoro di carattere permanente.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino alla totale decadenza della domanda di sostegno, in funzione delle inadempienze rilevate che saranno definite con successivo atto da parte della struttura competente.

ARTICOLO 16

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo



per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per gli investimenti che *non* ricadono nell’ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiario sia un **sogetto privato** ed il contributo concesso in Regime “de minimis”, sono considerate **varianti in corso d’opera** le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo, per le quali si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa, ossia tipologie di intervento del presente bando, come individuato nel Quadro economico del provvedimento di concessione del contributo descritto all’art. 11 del presente avviso pubblico;
- non sono ammissibili varianti che comportino una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura del GAL nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezzi approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modifichino quelle caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.



In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Nel caso di variante in corso d'opera va presentata specifica domanda utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa istanza deve essere inoltre trasmessa al GAL, tramite PEC. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL provvede, nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, ed istruisce la domanda ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente, la decisione adottata con indicazione, nel caso di accoglimento, del nuovo quadro economico delle spese eleggibili. I dati che modificano il progetto originario dovranno essere implementati sul sistema informativo SIAN rappresentando la piattaforma di riferimento per tutte le successive fasi procedurali. Nel caso di rigetto dovranno essere acquisite a sistema la motivazione del mancato accoglimento.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, a seguito delle quali l'intervento realizzato non sia un lotto funzionale o comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

L'istruttoria da parte del GAL dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" (DGR 147/2016).

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:



- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare domanda di variante per ribasso d'asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dello stesso soggetto pubblico a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

L'erogazione dell'anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori ed è commisurata all'importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all'avvenuto ribasso d'asta.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e



debitamente sottoscritta dal RUP.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. Sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto di seguito riportata:

- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento.

Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% dell'investimento ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture e documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideius-



soria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria, può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per motivi imputabili al beneficiario, oltre il termine dei 60 giorni, comporta l'irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;



- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale” con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario – che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e nel caso di soggetti privati, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.

Nel caso di fatture elettroniche tra privati, come definite e regolamentate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute esse dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, una specifica dicitura che richiama la misura del PSR Lazio che sarà specificata nei futuri provvedimenti di concessione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate. Per i soggetti pubblici è necessaria anche l'approvazione formale dello stato finale dei lavori;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determina di approvazione dello stato finale, per i soggetti pubblici, corredata di tutti gli elementi utili per la definizione della spesa finale;
- certificati di conformità per le attrezzature acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione.



sione in funzione dell'investimento programmato;

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Le verifiche di accertamento finale riguardanti il controllo della documentazione contabile amministrativa e dei lavori eseguiti e/o dei beni acquistati, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno controllare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della



transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- Assegno bancario. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e bancomat. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Conservazione e disponibilità dei documenti

I beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti relativi al progetto e quelli relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta degli uffici regionali, per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo.

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n.



1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

❖ *Parziale realizzazione dei lavori*

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso. Per i beneficiari soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati, il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti, anche il nuovo Piano tecnico-economico adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 18



Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della completezza e della correttezza formale della domanda di pagamento;
- della conformità e della regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
- del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma nonché della conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- della coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo, con l'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione sia stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritenga che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale sul sito internet www.territoriodeiparchi.it

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e



consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20 ***Controlli in loco***

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 21 ***Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni***

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L’Autorità di gestione provvederà a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti. dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l’aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell’aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell’ambito della presente “tipologia di operazione”, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell’eventuale modifica delle pertinenti normative dell’Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell’aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all’attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell’attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le



sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "sottomisura/tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque (5) anni** a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.



I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24 ***Altre disposizioni***

❖ ***Errori palesi***

- Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.
- Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati
- L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ ***Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario***

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ ***Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento***

- Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
- Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
- La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ ***Divieto di doppio finanziamento***



- Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;
- Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ *Cessione di aziende*

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **trenta (30) giorni**, al GAL l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25 **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
3. al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
4. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo



Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation - GDPR*).

I dati personali trattati dal GAL nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Misura 19) saranno solo quelli di coloro che presenteranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Il Territorio dei Parchi in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

Sede legale	Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4
Telefono	0771-500611
Email istituzionale	info@territoriodeiparchigal.it
PEC	associazioneegal@legalmail.it
Sito web	www.territoriodeiparchigal.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento).

I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte



dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle misure di sostegno, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).



Il GAL si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudoanonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del GDPR che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.